

UNIONE TERRA DEI CASTELLI
DEI COMUNI DI AGUGLIANO E POLVERIGI
Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio n. 21 del 28/09/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio n. 10 del 25/05/2020)

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	3
Articolo 1. Finalità e campo di applicazione.....	3
Articolo 2. Definizioni	3
Articolo 3. Classificazione dei rifiuti	4
Articolo 4. Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi.....	4
TITOLO II SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI.....	5
Articolo 5. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta.....	5
Articolo 6. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta.....	5
Articolo 7. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori.....	6
Articolo 8. Operazioni di raccolta.....	6
Articolo 9. Modalità organizzative del servizio della raccolta differenziata di tipo domiciliare.....	7
Articolo 10. Modalità organizzative dei servizi di raccolta stradali e di prossimità.....	8
Articolo 11. Autocompostaggio del rifiuto organico e del rifiuto vegetale	9
Articolo 12. Contenitori portarifiuti	9
Articolo 13. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro Ambiente	9
Articolo 14. Attività non continuative.....	9
Articolo 15. Trasporto.....	9
Articolo 16. Pesata dei rifiuti urbani.....	10
Articolo 17. Attività del Volontariato.....	10
TITOLO III SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO	11
Articolo 18. Servizio di spazzamento.....	11
Articolo 19. Divieto di abbandono dei rifiuti	11
Articolo 20. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo	12
Articolo 21. Volantinaggio	12
Articolo 22. Rifiuti e pulizia dei mercati.....	12
Articolo 23. Manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti.....	12
Articolo 24. Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali	13
Articolo 25. Aree di sosta per nomadi.....	13
Articolo 26. Pulizia dei terreni non edificati.....	13
Articolo 27. Comunicazione e accesso all'informazione	13
TITOLO IV ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	15
Articolo 28. Vigilanza, controlli e ispettori ambientali	15
Articolo 29. Sanzioni	15
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Articolo 30. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni.....	16
Articolo 31. Modifiche degli allegati al regolamento.....	16
Articolo 32. Entrata in vigore	16
Articolo 33. Norme transitorie.....	16
ALLEGATO A REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	17
A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee.....	17
A02 - Raccolta differenziata del vetro e dei metalli.....	17

A03 - Raccolta differenziata della plastica.....	18
A04 - Raccolta differenziata della frazione verde	18
A05 - Raccolta differenziata della frazione organica.....	19
A06 - Raccolta differenziata delle pile	19
A07 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo.....	19
A08 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti.....	19
A09 - Raccolta differenziata delle siringhe	20
A10 - Rifiuti ingombranti.....	20
A11 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)	20
A12 - Rifiuti inerti.....	21
A13 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati.....	21
ALLEGATO B RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI	22
ALLEGATO C REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI AMBIENTE	23
C-1 Destinatari del servizio	23
C-2 Orari di apertura	23
C-3 Tipologia di rifiuti	23
C-4 Modalità di conferimento e di effettuazione delle raccolte differenziate	23
C-5 Condizioni operative e compiti del gestore	24
C-6 Competenze del gestore	24
C-7 Sistemi di incentivazione all'utilizzo della Centro Ambiente: "punteggio ambientale"	25
C-8 Obblighi e divieti.....	25
ALLEGATO C/1 MODALITÀ TECNICHE DI GESTIONE DEI CENTRI AMBIENTE.....	27
ALLEGATO D REGOLAMENTO DELL'UNIONE PER LA GESTIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO	31
Art. 1 – Principi, finalità, competenze	31
Art. 2 – Definizioni.....	31
Art. 3 - Requisiti e obblighi per la conduzione dell'autocompostaggio	31
Art. 4 - Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio.....	32
Art. 5 - Modalità di trattamento degli scarti compostabili.....	33
Art. 6 - Iter procedurale	34
Art. 7 - Albo compostatori.....	35
Art. 8 - Riduzione tariffaria	35
Art. 9 - Formazione e informazione	36
Art. 10 - Attività di consulenza, monitoraggio e controllo	36
Art. 11 - Cessazione del compostaggio.....	37
Art. 12 - Compostaggio nelle zone non servite dalla raccolta domiciliare e/o stradale dei rifiuti organici	37
Art. 13 - Compostaggio non domestico	37
Art. 14 - Compostaggio in comunione	38
Art. 15 – Attività relative agli adempimenti in materia di compostaggio che l'Unione può effettuare tramite l'ATA Rifiuti.....	38
Art. 16 – Documentazione.....	38
Art. 17 – Funzionario responsabile.....	38
Art. 18 – Pubblicazione ed entrata in vigore.....	39
Art. 19 – Modifiche al presente Regolamento.....	39
ALLEGATO D/1 RICHIESTA DI ADESIONE ALL'AUTOCOMPOSTAGGIO PER UTENZE DOMESTICHE, RELATIVA RIDUZIONE TARI E/O EVENTUALE ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA.....	40
ALLEGATO D/2 RICHIESTA DI ADESIONE ALL'AUTOCOMPOSTAGGIO PER UTENZE NON DOMESTICHE, RELATIVA RIDUZIONE TARI E/O EVENTUALE ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA.....	42
ALLEGATO D/3 PROGETTO COMPOSTAGGIO - CHECK LIST PER VISITA ISPETTIVA	44
ALLEGATO D/4 DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA PRATICA DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	45
ALLEGATO D/5 RICHIESTA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO	46

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed è adottato ai dell'art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e, per promuovere la corretta gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza al fine di:

- a) ridurre e contenere la produzione di rifiuti;
- b) avviare, organizzare, agevolare e potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati;
- c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- d) assicurare lo smaltimento dei rifiuti raccolti dal servizio pubblico in impianti appropriati e con modalità che garantiscano un alto grado di tutela e protezione della salute, dell'ambiente e delle risorse naturali, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- e) ridurre lo smaltimento indifferenziato;
- f) ridurre la pericolosità dei rifiuti;
- g) favorire la partecipazione alla gestione dei rifiuti da parte dei cittadini singoli o associati.

2. Le norme e le prescrizioni del presente regolamento si applicano al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e sono valide sull'intero territorio dell'Unione

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e conformemente al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. si intende per:

- a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie di rifiuti definite dalla legislazione vigente e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto in apposita attrezzatura, impianto di trattamento o di smaltimento;
- c) Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- d) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;
- e) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;
- f) Trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione o dal punto di raccolta al luogo di trattamento o smaltimento;
- g) Stoccaggio: deposito preliminare di rifiuti in attesa di una successiva fase di trattamento;
- h) Cernita: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;
- i) Trattamento: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- l) Recupero: le operazioni necessarie ad ottenere dai rifiuti prodotti o materie prime conformemente all'allegato C alla Parte quarta del D.lgs.152/2006 e s.m.i.;
- m) Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.lgs.152/2006 e s.m.i., compreso il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
- n) Gestore del servizio: affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene del suolo.

- o) Centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

Articolo 3. Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento sono classificati come rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.lgs.152/2006 e s.m.i., come specificato nell'articolo 4 del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da giardini e aree verdi, sia pubbliche che private, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- g) i rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico e di uso comune, provenienti da civili abitazioni, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, ad esclusione delle tipologie di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- h) i rifiuti urbani pericolosi: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- i) i rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani costituiti da più frazioni merceologiche.

2. Ai fini del presente regolamento sono classificati come rifiuti speciali:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: i rifiuti costituiti da inerti di costruzione e demolizione, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) rifiuti da attività commerciali;
- f) rifiuti da attività di servizio;
- g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Articolo 4. Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Sono considerati assimilati (simili) ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali e che rispettino le seguenti condizioni relative alla provenienza:

- a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
- b) rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di

diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca e rifiuti sanitari che non rientrano tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;

- c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazione industriale.

2. Le tipologie dei rifiuti speciali assimilati (simili) ai rifiuti urbani sono specificate nell'Allegato B al presente regolamento. L'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato "B" non comporta modifiche regolamentari.

TITOLO II

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI

Articolo 5. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in regime di privativa in tutto il territorio dell'Unione, inclusa la periferia insediata, i centri frazionali e i nuclei abitativi sparsi.
2. Si intendono serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 500 m dai punti di conferimento, sia stradali (inclusi i punti di conferimento dei servizi di prossimità) che domiciliari, misurabili sulla viabilità ordinaria, anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
3. Per viabilità ordinaria si intendono le vie pubbliche e quelle private ad uso pubblico

Articolo 6. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti con il soggetto affidatario, attraverso contratto di gestione.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani è privilegiata la raccolta differenziata con forme che favoriscano la riduzione del quantitativo di materiali da avviare allo smaltimento attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime.
3. La raccolta in tutte le sue fasi deve assicurare un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose e di quelle residue assicurando il rispetto dell'ambiente e della salute.
4. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in modo differenziato per tipologia di rifiuto con appositi contenitori, salvo casi particolari dove vengono adottate soluzioni diverse.
5. Le tipologie dei rifiuti dei quali si effettua la raccolta differenziata e le modalità di gestione e conferimento sono specificate nell'Allegato A al presente regolamento.
6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.
7. Possono essere collocati su richiesta degli interessati, e con eventuali oneri a loro carico, contenitori per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti in area privata, con specifici accordi tra il soggetto gestore del servizio e il richiedente.

Articolo 7. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore che è tenuto a conservarli e conferirli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate.

2. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore stesso risulta essere utenza iscritta al ruolo; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti provenienti da altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto i conferimenti palesemente occasionali e legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo, sportivo, etc. Sono altresì esclusi dal presente divieto i conferimenti presso i Centri Ambiente di utilizzo sovracomunale sancito da accordi specifici;

3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare, nelle quali è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti verdi.

4. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori per singola tipologia, i quali non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti ed in particolare è vietato depositare in essi:

- i rifiuti speciali;
- i rifiuti elettronici (RAEE), che devono essere conferiti presso il Centro Ambiente;
- sostanze allo stato liquido o in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;
- macerie provenienti da lavori edili, che devono essere conferite presso il Centro Ambiente.

5. I rifiuti urbani devono essere depositati solo all'interno dei contenitori destinati alla raccolta o negli idonei sacchi chiusi, fatta eccezione per i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

6. Laddove non sia prevista la raccolta differenziata, il conferimento avviene secondo le modalità specificamente comunicate dal gestore del servizio.

7. Qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare i rifiuti impedendo la corretta chiusura del contenitore, né depositarli all'esterno degli stessi.

8. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, gli stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi od attrezzature del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.

9. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le modalità previste dall'Allegato A al presente regolamento.

Articolo 8. Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal Comune in accordo con il gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 6 e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto con il gestore.

2. Il gestore provvede ad assicurare l'espletamento del servizio anche in particolari condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento che comporti la variazione del normale svolgimento del servizio di raccolta, provvedendo, di norma, all'effettuazione delle raccolte il primo giorno successivo non festivo.

3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno o notturno.

4. È fatto obbligo di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico che in aree private.

Articolo 9. Modalità organizzative del servizio della raccolta differenziata di tipo domiciliare

1. La raccolta differenziata avviene, di norma, tramite conferimento di specifiche frazioni da parte di ciascuna utenza agli addetti alla raccolta, in date e orari prestabiliti.
2. Date e orari della raccolta e loro variazioni devono essere resi noti tempestivamente all'utenza attraverso i mezzi di comunicazione più idonei.
3. Il gestore provvede alla diffusione delle informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza dal gestore del servizio e rimangono di proprietà del gestore stesso. È vietato utilizzare contenitori per il conferimento dei rifiuti diversi da quelli forniti dal gestore o comunque dallo stesso non autorizzati.
5. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
6. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido al gestore del servizio della loro alienazione o danneggiamento.
7. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite.
8. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
9. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare è da intendersi a carico degli utenti, ad esclusione di eventuali contenitori assegnati alle utenze pubbliche (scuole, case di riposo, ospedali e simili) che necessitano di particolari interventi e fatta eccezione per accordi o eventuali richieste specifiche dell'Unione al gestore. Laddove il lavaggio dei contenitori sia di competenza del gestore, lo stesso assicura il corretto smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti, dei reflui derivanti da tali operazioni di lavaggio.
10. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di collocare e mantenere i contenitori all'interno degli stabili o negli spazi privati del condominio.
11. È obbligo dell'utenza non condominiale o dei condomini, in solido fra loro, provvedere all'esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata esclusivamente nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti, di norma al limite del confine di proprietà dell'utente, al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato, e di riporli all'interno dei cortili o delle proprie pertinenze entro gli orari prestabiliti dopo l'avvenuto servizio di raccolta. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.
12. È consentito al gestore concordare diverse modalità di esposizione dei contenitori direttamente con i condomini.
13. Nel caso in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione scritta da parte degli Uffici competenti.
14. Al fine di garantire che il pubblico servizio avvenga secondo gli standard definiti di garanzia di raccolta e qualità del rifiuto, nel caso in cui i contenitori siano collocati su area accessibile al pubblico, gli stessi potranno essere muniti di chiave; in ogni caso spetta al Gestore di concerto con l'Unione decidere se questa soluzione possa essere applicata.
15. Il gestore, per specifiche esigenze di servizio, può accedere con i propri mezzi per la raccolta dei rifiuti su strade ed aree private purché autorizzati dai proprietari, ferme restando le modalità di esposizione di cui ai commi precedenti.
16. Il gestore, laddove verifichi che i rifiuti non sono stati introdotti correttamente nei contenitori riservati a ciascuna tipologia di rifiuto, ha facoltà di non procedere al loro svuotamento,

segnalandolo all'Amministrazione Comunale o altra autorità preposta per l'eventuale applicazione della relativa sanzione.

17. La raccolta domiciliare di alcune tipologie di rifiuti per i quali non è previsto un servizio periodico è organizzata a chiamata secondo le modalità indicata nei successivi articoli.

Articolo 10. Modalità organizzative dei servizi di raccolta stradali e di prossimità

1. Il servizio di raccolta stradale è attuato mediante appositi contenitori nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti. Rientra nell'ambito del concetto di raccolta stradale, così come richiamata nel presente Regolamento, anche la raccolta di prossimità, intesa come un servizio di raccolta stradale nel quale la capillarizzazione dei contenitori installati sul territorio per una data frazione differenziata si colloca su standard comparabili a quelli dei contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto indifferenziato residuo; tale modalità di effettuazione del servizio comporta in genere l'impiego di contenitori stradali di minor volumetria rispetto a quelli generalmente impiegati in un servizio tradizionale di raccolta stradale.

2. I contenitori su strada, o in genere sul suolo pubblico, devono essere conformi per tipologia e posizionamento a quanto disposto dal Codice della strada e devono riportare le istruzioni da seguire per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati.

3. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite.

4. Il numero dei contenitori installati deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.

5. I contenitori sono soggetti a svuotamento periodico e a periodico lavaggio e/o sanificazione nei casi ritenuti necessari, essendo tale attività posta in capo al Gestore per quanto specificato nel contratto di affidamento dei servizi; il Gestore stesso assicura nel caso il corretto smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti, dei reflui derivanti da tali operazioni di lavaggio.

6. Lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in essi contenuti avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.

7. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

8. I contenitori devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili all'utenza nonché ai mezzi destinati al loro svuotamento.

9. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale deve essere in ogni caso effettuato tenendo conto delle prescrizioni del Codice della strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto del decoro urbano.

10. Al fine di consentire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori da parte del gestore del servizio, ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada, è vietato parcheggiare veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio.

11. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ad ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

12. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

13. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal gestore del servizio.

14. Modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori possono essere richieste dalle amministrazioni o dai conduttori degli stabili interessati con motivata domanda al gestore del servizio, che provvede all'accoglimento o al diniego motivato della stessa

15. Il servizio di raccolta stradale comprende anche la raccolta, ad ogni passaggio, di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.

16. Tutti i soggetti che eseguono lavori che interferiscono con le aree su cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo se i lavori comportano lo spostamento di contenitori o ne limitano l'accessibilità e sono tenuti, a proprio carico, all'eventuale ripristino delle piazzole e della segnaletica.

Articolo 11. Autocompostaggio del rifiuto organico e del rifiuto vegetale

1. L'Unione ed il Gestore favoriscono il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica dell'autocompostaggio

2. Per tutto quanto attiene la corretta pratica dell'autocompostaggio si rimanda allo specifico regolamento di cui all'allegato D.

Articolo 12. Contenitori portarifiuti

1. I contenitori portarifiuti (cestini) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico sono installati dall'Unione o dal Gestore del servizio, secondo quanto definito nell'ambito del contratto di affidamento del servizio; il Gestore provvede al loro periodico svuotamento e pulizia.

2. Su tali contenitori è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate.

3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

Articolo 13. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro Ambiente

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso l'utilizzo della Stazione Ecologica Attrezzata (nel seguito Centro Ambiente).

2. Le finalità principali cui assolve il Centro Ambiente sono stabilite dal D.M. n. 31623 dell'8 aprile 2008 e s.m.i..

3. Il Centro Ambiente è costituito da un'area appositamente progettata, realizzata e gestita per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani, al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili, nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.

4. Le modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro Ambiente sono definite dall'allegato C del presente Regolamento.

Articolo 14. Attività non continuative

1. Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico devono darne comunicazione al gestore del servizio al fine di attivare o integrare i servizi di raccolta; nelle autorizzazioni deve essere prescritto di lasciare, al termine del periodo di occupazione, il suolo libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.

Articolo 15. Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con automezzi che abbiano caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - a) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - b) il conferimento, la cernita ed il raggruppamento prima del trasporto presso centri autorizzati.
4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani in aree apposite non deve superare le 48 ore (con esclusione dal computo dei giorni interdetti alla circolazione).
5. Le operazioni di trasbordo di rifiuti devono essere effettuate con modalità che impediscano la dispersione di rifiuti, polveri o cattivi odori, lo sversamento di liquami e la generazione di rumore oltre i limiti consentiti da leggi e regolamenti.

Articolo 16. Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti e a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il gestore del servizio può effettuare altre pesate aggiuntive dei propri mezzi richieste dall'Unione, finalizzate ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi eventualmente raccolti presso Comuni diversi autorizzati alle operazioni di trasferimento in Centri di trasbordo sovracomunali.
3. I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti suddivisi per tipologia sono raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e sono a disposizione del Unione e degli Enti competenti in materia.

Articolo 17. Attività del Volontariato

1. L'Unione in accordo con i Comuni ed il gestore del servizio, possono promuovere forme di collaborazione, attraverso protocolli d'intesa e convenzioni con Associazioni riconosciute di volontariato e di utilità sociale per la realizzazione di attività di promozione della raccolta differenziata, della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, del riciclo dei materiali e del riuso degli oggetti.
2. Le attività proposte dalle Associazioni devono essere descritte in una relazione dettagliata dalla quale risultino le effettive capacità e dotazioni del proponente, affinché siano garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie nella realizzazione delle stesse, dell'osservanza delle quali le Associazioni rimangono uniche responsabili.

TITOLO III

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 18. Servizio di spazzamento

1. Il servizio di spazzamento e pulizia è assicurato sul territorio comunale limitatamente a:

- strade e piazze comunali;
- strade e piazze nelle quali viene effettuato il lavaggio stradale;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- gallerie e sottopassi pubblici;
- fontane, fontanelle pubbliche;
- strade ed aree private soggette ad uso pubblico risultanti da un elenco allegato al contratto con il gestore;
- griglie di deflusso delle caditoie stradali;
- arenili, rive dei fiumi e dei corsi d'acqua non date in concessione, aree golenali purché libere ed accessibili;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite, tra cui i mercati, per le quali non sia prevista la pulizia in forma autogestita;
- rimozione delle carcasse di animali su strade e aree pubbliche.

2. La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento è stabilita nel contratto di affidamento del servizio, individuando le più affidabili soluzioni tecnologiche, operative ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.

3. L'Unione ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche relative alle frequenze, agli orari e alle modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e alla verifica dell'efficienza degli stessi. La pulizia delle spiagge marittime e lacuali e delle rive di fiumi, torrenti, canali e fossi di competenza comunale appartenenti a pubblici demani deve essere effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità ovvero su specifica e motivata richiesta del Comune interessato.

4. Il Comune ha la facoltà di effettuare parte del servizio di pulizia del suolo o delle aree pubbliche, non comprese nel contratto di servizio stipulato con il Gestore, per mezzo di personale ed attrezzature propri.

5. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento, il gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le altre frazioni merceologiche.

6. È fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte nell'ambito dello spazzamento stradale.

7. È fatto divieto di immettere nelle griglie, caditoie e pozzetti stradali vari, rifiuti e materiali di spazzamento.

Articolo 19. Divieto di abbandono dei rifiuti

1. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere e stato fisico sul suolo e nel suolo, su aree pubbliche e private, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o rive.

2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione e conferimento dei rifiuti indicati nel presente regolamento si configura come abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, ai sensi del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i..

3. Il gestore del servizio, laddove incaricato dall'Unione sulla base del contratto di affidamento, provvede alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura abbandonati su aree pubbliche e su aree private comunque soggette ad uso pubblico.

4. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, indicando il termine entro cui provvedere, trascorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate

5. Nel caso che non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i..

Articolo 20. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, occupa anche temporaneamente aree o spazi pubblici o di uso pubblico è obbligato a provvedere alla pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante.

2. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili su area pubblica o di uso pubblico, che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

3. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale; i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

4. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata e l'eventuale lavaggio degli spazi pubblici è fatto obbligo ai proprietari di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare eventuali divieti di sosta temporanei istituiti a tale scopo.

Articolo 21. Volantinaggio

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario, volantini, opuscoli o simili

Articolo 22. Rifiuti e pulizia dei mercati

1. Nei mercati devono essere assicurate le forme di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità individuate dal gestore del servizio in accordo con l'Unione, e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

3. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita.

4. È vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

5. È vietato il conferimento di rifiuti prodotti durante l'esercizio in altri mercati.

6. Al termine dell'attività è vietata la sosta dei veicoli per tutto il tempo necessario al fine di consentire le operazioni di pulizia ed eventuale igienizzazione delle aree, per un periodo massimo di 2 ore.

7. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali autorizzate e comunicate al gestore del servizio, che individuerà le modalità di raccolta informando i soggetti interessati.

Articolo 23. Manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le attività di spettacoli viaggianti, i Luna park, gli organizzatori di manifestazioni a carattere sportivo, commerciale, culturale e istituzionale che utilizzano aree pubbliche, parchi e giardini

pubblici devono provvedere a proprie spese a ripulire l'area utilizzata dalla presenza di rifiuti, fatte salve particolari disposizioni previste per ogni singolo Comune.

2. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori privilegiando forme di conferimento differenziato.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia finale delle aree sono a carico dei titolari delle attività e degli organizzatori delle manifestazioni.

Articolo 24. Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali

1. È fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni in aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.

2. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito ovvero, in difetto, a risarcire all'Unione la spesa sostenuta per la pulizia.

3. I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.

4. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

5. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.

6. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

Articolo 25. Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti, le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il gestore del servizio; i nomadi presenti nell'area di sosta sono tenuti al rispetto delle norme previste nel presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposito atto comunale.

Articolo 26. Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti e/o materiali di scarto di qualsiasi genere e natura, anche se abbandonati da terzi.

2. In caso di scarico abusivo su tali aree, le violazioni sono accertate e punite ai sensi delle norme vigenti e della giurisprudenza consolidata sulla materia.

Articolo 27. Comunicazione e accesso all'informazione

1. Il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate, a:

- pubblicizzare tempestivamente le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
- istituire un servizio di assistenza clienti dotato di idoneo numero verde;

- assicurare la presenza sui contenitori per la raccolta di tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento dei materiali;
- mettere a disposizione degli utenti la Carta del servizio.

2. Le informazioni sulla gestione dei rifiuti del territorio comunale sono rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dal D.lgs. n. 195/2005.

TITOLO IV ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 28. Vigilanza, controlli e ispettori ambientali

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono la Polizia Municipale, gli ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.lgs. n. 152/2006.

2. Gli ispettori ambientali sono nominati dall' Unione dei Comuni con atto del Presidente, previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.

3. Gli ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, hanno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore anche attraverso la richiesta di documenti.

4. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente regolamento.

Articolo 29. Sanzioni

1. Per tutte le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e dal D.lgs. n. 205/2010 art. 34, nonché da altre norme statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 (euro settantasette/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati il precedente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Si fa rinvio allo specifico contratto di servizio per maggiori dettagli sullo svolgimento dello stesso.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali in materia di Igiene, Entrate Tributarie, di Polizia Urbana e la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione del servizio e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 31. Modifiche degli allegati al regolamento

Gli Allegati al presente regolamento potranno essere aggiornati dall'Unione, mediante Delibera di Giunta sentito il gestore del servizio, in relazione a nuove modalità e tipologie di raccolta differenziata, a nuove tecnologie disponibili e a nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 32. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione.

Articolo 33. Norme transitorie

1. L'attivazione nell' Unione dei Comuni del sistema di raccolta domiciliare porta a porta avverrà con le modalità previste nel presente regolamento e nel contratto di servizio con il gestore; fino ad allora parte del territorio sarà ancora servita con il sistema di raccolta stradale preesistente.
2. Il limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi verrà definito, modificando l'allegato B del presente regolamento, dopo il recepimento del decreto di attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i..

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee	
A02 - Raccolta differenziata del vetro e dei metalli	
A03 - Raccolta differenziata della plastica	
A04 - Raccolta differenziata della frazione verde.....	
A05 - Raccolta differenziata della frazione organica.....	
A06 - Raccolta differenziata delle pile.....	
A07 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo	
A08 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti.....	
A09 - Raccolta differenziata delle siringhe.....	
A10 - Rifiuti ingombranti	
A11 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE).....	
A12 - Rifiuti inerti	
A13 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati	

A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con la raccolta domiciliare “porta a porta” e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada, secondo quanto indicato dal Gestore, sulla base di quanto concordato con l’Unione e riportato nel contratto di servizio, negli orari e nei giorni di raccolta. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. L’ Unione in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando ad esso la possibilità di intervenire su chiamata, ove necessario;
 - per la carta proveniente dall’utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell’utenza nei giorni e orari prestabiliti dal Unione, in accordo con il gestore del servizio.
3. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.

A02 - Raccolta differenziata del vetro e dei metalli

1. La raccolta differenziata del vetro avviene con la raccolta domiciliare “porta a porta” e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per il vetro (ed i metalli, in caso di raccolta congiunta vetro-metalli) provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono i contenitori dedicati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada, secondo quanto indicato dal Gestore sulla base di quanto concordato con il Unione, negli orari e nei giorni di raccolta. L’ Unione in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - per il vetro (ed i metalli, in caso di raccolta congiunta vetro-metalli) provenienti dall’utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica o sacchi in polietilene, che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell’utenza nei giorni e orari prestabiliti dal Unione in accordo con il gestore del servizio;
 - gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti dai recipienti in vetro o metallo e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire i recipienti in vetro e in metallo in modo indifferenziato. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

4. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.

5. Per il vetro proveniente da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) è previsto il conferimento, per materiale, presso il Centro Ambiente.

A03 - Raccolta differenziata della plastica

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica purché non contaminati da sostanze pericolose (e dei metalli, laddove gli stessi non siano raccolti in forma congiunta con il vetro), avviene con la raccolta domiciliare "porta a porta" e presso il Centro Ambiente.

2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:

- per la plastica (ed i metalli, in caso di raccolta congiunta plastica-metalli) proveniente da utenze specifiche i produttori conferiscono i contenitori dedicati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada, secondo quanto indicato dal Gestore sulla base di quanto concordato con l'Unione gli orari e nei giorni di raccolta. L'Unione, in accordo con il gestore del servizio, definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
- per la plastica (ed i metalli, in caso di raccolta congiunta plastica-metalli) proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati sacchi in polietilene o dei contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell'utenza nei giorni e orari prestabiliti dal Unione in accordo con il gestore del servizio;
- gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti da recipienti in plastica e metallo e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire la plastica in modo indifferenziato. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

4. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.

5. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.

A04 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La raccolta differenziata della frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree verdi e giardini, se non utilizzata nel compostaggio domestico, avviene con il sistema domiciliare porta a porta, attraverso un servizio di ritiro su prenotazione, o in occasione della cadenza periodica prestabilita e in ogni caso a titolo gratuito presso l'utente che ne faccia apposita richiesta. Il materiale dovrà essere conferito al punto di raccolta nei giorni e orari prestabiliti, in accordo con il gestore del servizio, sotto la responsabilità dell'utenza, che ha l'obbligo di sorvegliarlo fino all'avvenuto ritiro, senza creare intralcio alla viabilità. E' inoltre possibile conferire tale frazione differenziata presso il Centro Ambiente.

2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

3. La frazione verde non può essere bruciata né raccolta e smaltita in modi difforni dalle vigenti disposizioni legislative.

A05 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. La raccolta differenziata della frazione organica, in assenza di autocompostaggio, avviene con il sistema domiciliare porta a porta.
2. Sono raccolti in modo differenziato i seguenti materiali di rifiuto:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
4. La raccolta domiciliare è effettuata per mezzo dell'utilizzo di contenitori, di capacità adeguata al numero delle utenze servite.
5. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti di materiale biodegradabile, salvo diversa disposizione, e deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
6. La frequenza di raccolta per le utenze domestiche è generalmente bisettimanale, con la facoltà dal gestore di incrementarla durante la stagione estiva.
7. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, nel contratto di servizio con il Gestore sono definiti i criteri, le modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
8. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle stabilite e conferire nei contenitori la frazione organica sfusa o chiusa in sacchetti non idonei (es. polietilene).

A06 - Raccolta differenziata delle pile

1. La raccolta differenziata delle pile usate di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 e s.m.i..
2. I contenitori devono essere idonei all'immissione delle pile usate e la loro apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta

A07 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo

1. La raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste (provenienti ad esempio da auto, sollevatori, ecc.) di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente e presso i rivenditori, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 e s.m.i..
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico tali contenitori nel proprio punto di vendita.
3. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle batterie al piombo esauste e la sua apertura dev'essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

A08 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Farmaci e medicinali scaduti o non utilizzati devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie, sedi sanitarie e presso il Centro Ambiente.
2. Ogni farmacia deve posizionare nella propria pertinenza a disposizione dell'utenza, un apposito contenitore per la raccolta dei medicinali scaduti

A09 - Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati devono essere raccolti dal gestore del servizio in modo differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposita attrezzatura e di mezzi di protezione individuale.
2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitore rigido a perdere, resistente alla puntura recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti" ed il simbolo del rischio biologico, contenuto nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".
3. Il contenitore interno distributori scambia-siringhe, deve essere rigido ed estraibile.

A10 - Rifiuti ingombranti

La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti avviene presso il Centro Ambiente e con la raccolta domiciliare "porta a porta" su chiamata.

A11 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)

1. La raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE) avviene tramite consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, con obbligo da parte del rivenditore di ritiro senza alcun onere da parte del cliente ai sensi dell'art. 227 c. 1 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., o con conferimento al Centro Ambiente.

2. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono quelli appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1 A del D.lgs. 151/2005:

- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici.

3. I rivenditori contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente hanno l'obbligo del ritiro del bene sostituito.

4. Tutte le altre operazioni relative ai RAEE non previste nel regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, sono disciplinate ai sensi del D.lgs. 151/2005.

5. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta nel seguito un breve elenco dei RAEE domestici di maggior diffusione: Frigoriferi, Congelatori, Lavatrici, Lavastoviglie, Forni a microonde, Aspirapolvere, Macchine per cucire, Ferri da stiro, Frullatori, Rasoi elettrici, Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo, Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi), Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi), Stampanti, Copiatrici, Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, Terminali e sistemi utenti, Fax, Telefoni, Telefoni cellulari, Apparecchi radio, Apparecchi televisivi, Videocamere, Videoregistratori, Registratori hi-fi, Apparecchiature di illuminazione, Tubi fluorescenti, Sorgenti luminose, Trapani, Seghe elettriche, Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo, Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo, Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio, Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, Treni elettrici e auto giocattolo, Consolle di

videogiochi portatili, Videogiochi, Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., Termostati.

A12 - Rifiuti inerti

1. I rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione edile devono essere conferiti a cura di chi esegue i lavori direttamente presso agli impianti di frantumazione autorizzati e conformemente con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.
2. Per i rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate in proprio è consentito il conferimento presso il Centro Ambiente.

A13 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Presso il Centro Ambiente sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, pannolini, contenitori T e/o F, cartucce esauste di toner, scarpe e borse usate, legno, metalli, contenitori per sostanze pericolose od altri rifiuti particolari.
2. Oltre che presso il Centro Ambiente, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

ALLEGATO B

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

Ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) del D.lgs. 152/2006 sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati nel seguito (a titolo esemplificativo):

- imballaggi primari e secondari, con esclusione di quelli terziari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metalluminata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso l', provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e di ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti di vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica, ovvero tutte quelle apparecchiature, componenti materiali e parti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei RAEE del D.lgs. 151/2005.
- Il limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti sarà definito modificando il presente allegato a seguito del recepimento del decreto di attuazione delle disposizioni del D.lgs. 152/2006.

ALLEGATO C

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI AMBIENTE

C-1 Destinatari del servizio

1. Sono ammessi alla fruizione dell'area:

- a) gli utenti residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni.
- b) utenti non residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni, in possesso di utenze domestiche sul territorio, comprovabile dal relativo pagamento della TASSA/TARIFFA RIFIUTI.

2. L'accesso al Centro Ambiente è consentito, dietro presentazione di un documento di identificazione, che dovrà essere esibita al personale di custodia.

3. Le attività produttive ed i pubblici esercizi presenti sul territorio dell'Unione potranno usufruire del servizio compatibilmente con le capacità ricettive del Centro Ambiente e limitatamente ad alcune tipologie di rifiuto (specificatamente indicate all'Allegato 1 – Modalità tecniche) per i quali il conferimento presso il Centro ne favorisca il riciclaggio o il recupero.

4. Oltre a quanto previsto ai punti 1 e 2, l'accesso al Centro Ambiente è consentito alle sole ditte in possesso della prescritta iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali prevista all'art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.).

C-2 Orari di apertura

1. Il Centro Ambiente è aperto al pubblico, esclusi i festivi, per un quantitativo di ore settimanali stabilite nel contratto di servizio.

2. L'articolazione relativa agli orari di apertura e alle giornate dovrà tenere conto delle esigenze operative di gestione e verrà stabilita dal Gestore in accordo con l'Unione dei Comuni, garantendo comunque la fruibilità del servizio da parte della cittadinanza. L'orario di apertura e le eventuali variazioni saranno adeguatamente comunicati all'utenza ed esposti con apposito avviso affisso all'ingresso del Centro Ambiente.

C-3 Tipologia di rifiuti

1. I rifiuti ammessi nel Centro Ambiente sono indicati nell'Allegato 1.

C-4 Modalità di conferimento e di effettuazione delle raccolte differenziate

1. Il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno della Centro Ambiente deve avvenire nel rispetto dei quantitativi elencati nell'Allegato 1.

2. Sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei quantitativi di cui sopra, i rifiuti urbani differenziati, realizzati direttamente dal Comune o dagli Enti pubblici con esso convenzionati (scuole, uffici pubblici, eccetera).

3. È inoltre facoltà dell'Unione conferire i rifiuti provenienti da spazzamento stradale e di aree pubbliche, svolto nell'ambito dei propri servizi comunali.

4. Eventuali conferimenti eccedenti i limiti quotidiani previsti, ma rientranti nei limiti annui, potranno essere ugualmente effettuati in base alle capacità ricettive della Centro Ambiente e previo accordo con il Gestore stesso.

5. Per le attività produttive (utenze non domestiche) il conferimento è consentito solo per le tipologie di rifiuti assimilati agli urbani di cui al Regolamento comunale di igiene urbana ed elencate nell'Allegato 1.

C-5 Condizioni operative e compiti del gestore

1. All'interno dell'area è tassativamente vietato:

- conferire rifiuti provenienti da attività produttive comunque denominate ad esclusione di quelle indicate nell'allegato tecnico e secondo le modalità previste nello stesso allegato;
- conferire e accedere al di fuori dagli orari di esercizio, tranne che per lavorazioni legate allo smaltimento e/o autorizzate dall'Unione;
- asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite;
- scaricare e introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli elencati nell'Allegato 1;
- abbandonare materiali o rifiuti al di fuori dell'area;
- danneggiare o ribaltare i contenitori, accendere fuochi al loro interno, scrivere, verniciare e affiggere su di esse targhette adesive non autorizzate;
- eseguire localmente cernite di qualunque genere.

2. I soggetti conferitori sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- conferire direttamente e scaricare negli apposti contenitori esclusivamente i materiali ammessi; per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto al personale addetto;
- conferire i materiali già suddivisi per tipologie;
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro di raccolta;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e container.

3. Al momento del conferimento dei rifiuti il personale addetto alla gestione registrerà:

- i dati anagrafici dei cittadini secondo le modalità indicate al precedente art. C-1, comma1;
- la tipologia di rifiuto conferita ed il rispettivo quantitativo.

4. Tale registrazione viene effettuata ai fini statistici e di controllo delle quantità autorizzate oltre che per l'attivazione di eventuali iniziative di incentivazione delle raccolte differenziate.

5. L'Unione dei comuni si riserva di modificare, sentito il parere del Gestore, le modalità di effettuazione della raccolta differenziata all'interno della Centro Ambiente, qualora vengano a mutare la convenienza, le esigenze tecniche ed organizzative.

C-6 Competenze del gestore

1. Oltre alla apertura e chiusura e presidio del personale stesso durante gli orari di apertura del Centro Ambiente, sarà compito del gestore:

- effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell'ammissione e controllarne il corretto conferimento negli apposti spazi/contenitori;
- verificare l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati nell'allegato tecnico;
- sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
- registrare su di un apposito registro, su supporto cartaceo o informatizzato, i dati del documento di riconoscimento, la data, il nominativo, la residenza, la tipologia ed il quantitativo stimato del rifiuto conferito.

- redigere una relazione periodica (minimo semestrale) in cui siano riportati i dati dei quantitativi dei rifiuti ritirati e successivamente avviati a recupero o smaltimento suddivisi per tipologia, ritirati presso il Centro Ambiente.
- segnalare agli uffici i competenti ogni significativa violazione del presente regolamento;
- segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area;
- provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area;
- provvedere all'organizzazione funzionale di tutti i conferimenti ammessi. In particolare, il personale addetto contatterà la ditta specializzata che provvederà allo svuotamento; eventuali necessarie opere di sanificazione dei contenitori verranno concordate con il Comune. La periodicità di allontanamento dei rifiuti differenziati sarà determinata dalla risposta dell'utenza al nuovo servizio e secondo le modalità previste nell'allegato tecnico e/o in base alle specifiche previsioni normative;
- adottare modalità di gestione compatibili con l'applicazione di riduzioni della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti a carico degli utenti impegnati nella raccolta differenziata, secondo quanto previsto al successivo articolo.

2. Oltre a quanto sopra è a carico del Gestore il controllo periodico della funzionalità degli impianti tecnologici presenti presso il Centro Ambiente, finalizzato alla sola segnalazione di problematiche rilevate da comunicare al Comune che provvederà alla successiva necessaria manutenzione.

C-7 Sistemi di incentivazione all'utilizzo della Centro Ambiente: "punteggio ambientale"

1. L'Unione dei Comuni in collaborazione con i Comuni, può istituire sistemi di premiazione per incentivare l'uso da parte dei cittadini della Centro Ambiente.
2. In adiacenza ai Centri Ambiente potranno essere realizzati ed attivati dei Centri di Riuso.
3. In tale caso si provvederà a dare ampia divulgazione al sistema messo in atto.

C-8 Obblighi e divieti

1. Fermo restando il divieto di conferimento nei contenitori predisposti per i rifiuti destinati allo smaltimento delle tipologie e frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata obbligatoria, gli utenti dei servizi di raccolta differenziata devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;
- divieto di abbandono di rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o all'esterno della Centro Ambiente;
- divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o di cernita dei materiali medesimi;
- divieto di spostamento dei contenitori;
- obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e della cartellonistica appositamente predisposta.

2. Inoltre è fatto espresso divieto di:

- effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
- occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti non ammessi;

- accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- introdursi nell'area fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione.

ALLEGATO C/1

MODALITÀ TECNICHE DI GESTIONE DEI CENTRI AMBIENTE

Per le attività produttive (**utenze non domestiche**) il conferimento è consentito solo per le tipologie di rifiuti assimilati agli urbani di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e di seguito elencate, nella misura di:

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CONFERIBILE	QUANTITA' MASSIME INDICATIVE	CONDIZIONI DEL MATERIALE CONFERITO
Carta/cartone (es. giornali, carta e cartoni) CER 15.01.01 CER 20.01.01	Quantitativo massimo quotidiano pari a 200 kg. per un totale annuo di 1500 kg. all'anno.	Non sono conferibili: carta sporca o unta; sacchetti di plastica, ecc. Il materiale deve essere debitamente piegato per ridurre il volume
Vetro e alluminio (es. bottiglie e lattine) CER 150107 - 150104	Quantitativo massimo quotidiano pari a 200 kg. per un totale annuo di 1500 kg. all'anno.	Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali (in particolare rifiuti pericolosi) che ne pregiudicherebbero il conferimento.
Contenitori in plastica per liquidi (PE, PET, PVC) CER 150102	Quantitativo massimo quotidiano pari a 200 kg. per un totale annuo di 1000 kg. all'anno.	Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali (in particolare rifiuti pericolosi) che ne pregiudicherebbero il conferimento.
Vetro ingombrante (es. damigiane e lastre) CER 150107	Max n. 10 pezzi l'anno.	Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali (in particolare rifiuti pericolosi) che ne pregiudicherebbero il conferimento.
Ingombranti generici (ad es. mobilio costituito da materiale vario) CER 200307	Max n. 10 pezzi l'anno e comunque compatibilmente con le possibilità di ricezione del Centro.	Saranno accettate se non provenienti da uso industriale o dell'attività commerciale.
Ingombranti di metallo ferroso e non ferroso (ad es. tavolino da ferro) CER 200140	Max n.10 pezzi l'anno e comunque compatibilmente con le possibilità di ricezione del Centro.	Debitamente libero da ogni altro tipo di materiale. Saranno accettate se non provenienti da uso industriale o dell'attività commerciale.
Ingombranti costituiti da beni durevoli di legno (ad es. mobili) e materiali legnosi in genere CER 200138	Max n. 10 pezzi o 200 kg/giorno e compatibilmente con le possibilità di ricezione del Centro. Quantitativi max pari a 1000 kg/anno.	Debitamente libero da ogni altro tipo di materiale. Saranno accettate se non provenienti da uso industriale o dell'attività commerciale.

Per le **utenze domestiche** sono conferibili al Centro Ambiente i quantitativi nella misura di:

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CONFERIBILE	QUANTITA' MASSIME INDICATIVE	CONDIZIONI DEL MATERIALE CONFERITO
carta/cartone (es. giornali e cartoni di piccole e grandi dimensioni) CER 150101 - 200101	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Centro Ambiente.	Non sono conferibili: carta sporca o unta, sacchetti di plastica, ecc. Tali rifiuti dovranno essere debitamente svuotati dei materiali che ne pregiudicherebbero il conferimento. I materiali ingombranti dovranno essere debitamente piegati per quanto possibile per ridurre il volume
vetro e alluminio (es. bottiglie e lattine) CER 150107 - 150104 - 200102	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del Centro Ambiente.	Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali che ne pregiudicherebbero il conferimento
contenitori in plastica per liquidi (PE, PET, PVC); CER 150102 - 200139	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del Centro Ambiente.	Debitamente piegato e ridotto di volume e puliti e/o svuotati dei materiali che ne pregiudicherebbero il conferimento
Contenitori classificati "T" e/o "F" "C" e/o "Xn" e/o "Xi", contenenti anche residui dei relativi materiali (es. contenitori vuoti di solventi, colle e vernici) CER diversi	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Centro Ambiente.	Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali che ne pregiudicherebbero il conferimento
Tubi catodici e lampade fluorescenti (es. neon) CER 200121*	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Centro Ambiente.	Debitamente liberi da materiali che ne pregiudicherebbero il conferimento
Contenitori di fitofarmaci, contenenti anche residui dei relativi materiali CER 200119*	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Centro Ambiente.	Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali che ne pregiudicherebbero il conferimento
Farmaci scaduti CER 200132	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Centro Ambiente.	
Pile esauste CER 200133 - 200134	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Centro Ambiente.	

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CONFERIBILE	QUANTITA' MASSIME INDICATIVE	CONDIZIONI DEL MATERIALE CONFERITO
Vetro ingombrante (es. damigiane e lastre) CER 150107 - 200102	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Centro Ambiente.	Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali che ne pregiudicherebbero il conferimento
Materiali legnosi in genere (mobilio o residui di potature privi di foglie) CER 200138	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Centro Ambiente.	Debitamente libero da ogni altro tipo di materiale
Ingombranti generici (ad es. mobilio costituito da materiale vario) CER 200307	Massimo n. 20 pezzi all'anno (per utenza) e comunque compatibilmente all'ingombro	
Ingombranti costituiti da beni durevoli di metallo ferroso e non ferroso (ad es. reti da letto) e materiale ferroso in genere CER 200140	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Centro Ambiente.	Debitamente libero da ogni altro tipo di materiale
Apparecchiature elettriche /elettroniche fuori uso (es. televisori) CER 200135*	Massimo n. 5 all'anno (per utenza.)	Le apparecchiature devono essere integre in tutti i loro componenti
Apparecchiature elettriche /elettroniche fuori uso (piccoli e grandi elettrodomestici) CER 200136	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del Centro Ambiente.	Le apparecchiature devono essere integre in tutti i loro componenti
Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi dismessi) CER 200123*	Massimo n. 5 all'anno (per utenza).	Debitamente libero da ogni altro tipo di materiale
Rifiuti vegetali di sfalci e/o potature CER 200201	Fino ad un massimo di 800 kg. l'anno con un massimo di 200 kg per conferimento (per utenza)	Assenza di altro materiale e non dovranno essere misti a terra.

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CONFERIBILE	QUANTITA' MASSIME INDICATIVE	CONDIZIONI DEL MATERIALE CONFERITO
Indumenti dismessi (es. vestiti, scarpe, borse) CER 200111 - 200110	Senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del Centro Ambiente.	Tale rifiuti non dovrà esservi la presenza di altro materiale
Pneumatici. CER 160103	Massimo n. 4 pezzi 2 volte all'anno per utente	Non sono ritirabili se conferiti con il cerchione
Olio minerale esausto CER 130208* - 200126*	Senza limite per privati (famiglie) Massimo n. 15 litri l'anno (per Aziende) e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del Centro Ambiente.	Si accetta esclusivamente olio minerale di veicoli
Olii vegetali CER 200125	Senza limite per privati (famiglie)	Non si accetta olio proveniente da pubblici esercizi (rosticcerie, ristoranti, ristorazioni, ecc.
Batterie auto CER 200133*	Senza limite per privati (famiglie)	
Inerte proveniente da piccole demolizioni domestiche CER 170904 - 200301	Fino ad un massimo di 800 kg. l'anno con un massimo di 150 kg per conferimento (per utenza)	Se provenienti da piccole demolizioni domestiche e liberi da altri materiali che ne pregiudicherebbero il conferimento finale
Cartucce toner CER 080318 - 200136	Senza limite per privati (famiglie)	Debitamente riposte nella loro originaria confezione

ALLEGATO D

REGOLAMENTO DELL'UNIONE PER LA GESTIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO

Art. 1 – Principi, finalità, competenze

1. Il presente Regolamento disciplina la pratica dell'autocompostaggio quale prassi di corretta gestione degli scarti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio, incentivandone il recupero in sito.
2. L'Unione Terra dei Castelli, nell'ambito delle iniziative e misure volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla valorizzazione delle risorse ambientali e del territorio, alla riduzione complessiva della produzione dei rifiuti e all'incremento della raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente, incentiva la pratica dell'autocompostaggio al fine di:
 - ridurre, nel proprio territorio, i quantitativi di rifiuti da raccogliere, trasportare e conferire agli impianti di trattamento, con conseguenti benefici ambientali ed economici;
 - incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini attraverso l'utilizzo di sostanze naturali derivate dalla decomposizione aerobica degli scarti organici, riducendo contestualmente il fabbisogno di concimi derivanti da processi di sintesi.
3. I Comuni partecipano obbligatoriamente, ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., all'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 - Ancona, di seguito denominata ATA Rifiuti, istituita dalla suddetta L.R. al fine di assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani; pertanto, i Comuni e l'ATA Rifiuti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione rifiuti e di raccolta differenziata.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, art. 183, co. 1) lett. e), si definisce autocompostaggio: "il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto".
2. Si definisce peso del compostaggio (Pc) il quantitativo in peso degli scarti organici avviati ad autocompostaggio nel Comune, calcolato convenzionalmente secondo la formula definita dalla DGR 124/2017 e s.m.i., in conformità al D.M. 26 maggio 2016.
3. Si definisce utenza accreditata l'utenza alla quale sono stati riconosciuti i requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e sono state validate le modalità per lo svolgimento della pratica dell'autocompostaggio.
4. Si definisce operatore incaricato al monitoraggio e controllo del compostaggio un soggetto incaricato dall'Unione al monitoraggio e al controllo della pratica del compostaggio presso le utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori.
5. Si definisce consulente domiciliare del compostaggio un soggetto riconosciuto dall'Unione e abilitato a fornire supporto tecnico circa il corretto svolgimento dell'autocompostaggio alle utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori anche direttamente a domicilio.

Art. 3 - Requisiti e obblighi per la conduzione dell'autocompostaggio

1. I soggetti destinatari del presente Regolamento sono tutti gli utenti che siano iscritti o abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo per il tributo comunale sui rifiuti.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendano avviare la pratica dell'autocompostaggio devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:

- disporre e/o avere piena disponibilità presso la propria abitazione, o nelle immediate vicinanze, di un giardino, orto, o terreno idoneo a consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio e che offra la possibilità del successivo utilizzo in sito del compost prodotto;
- accedere in maniera costante, abitudinaria, continuativa e non occasionale al luogo in cui viene effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto;
- consentire la piena accessibilità al luogo in cui è effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo da parte degli operatori dell'Unione e/o degli incaricati dell'ATA Rifiuti o del Gestore del servizio di igiene urbana;
- disporre di un'area adeguata per svolgere l'attività di compostaggio, in particolare di un'area minima di 15 mq nel caso di utilizzo di compostiera chiusa o cassa di compostaggio (metodologia "a" e "b" ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente Regolamento) e di un'area minima di 400 mq nel caso di conduzione della pratica tramite buca e cumuli nel terreno (metodologia "c" ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente Regolamento).

Art. 4 - Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio

1. Il soggetto che intende aderire alla pratica del compostaggio ha l'obbligo di eseguire la pratica in oggetto solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dal proprio nucleo familiare in terreno da lui condotto e di utilizzare il compost prodotto esclusivamente "in sito".
2. Lo stesso soggetto si impegna a rispettare le disposizioni richiamate e, limitatamente agli scopi della propria attività di compostaggio e per i fini del presente Regolamento, a non causare molestie al vicinato sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di potenziali contestazioni tra confinanti.
3. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa dei rifiuti, l'autocompostaggio deve essere effettuato attraverso le seguenti metodologie:
 - a. **composter di tipo "commerciale"** ossia un contenitore areato dotato di coperchio in sommità, dove inserire il materiale, e di uno sportello inferiore per il ritiro del compost maturo;
 - b. **cassa di compostaggio o composter "fai da te"**, ossia un contenitore coperto realizzato in modo da permettere facile areazione e rivoltamento del materiale;
 - c. **buca, cumulo, concimaia**, ossia massa di compostaggio senza copertura.

Metodologia a) e b): La compostiera, che sia **commerciale** o **artigianale** è un contenitore chiuso atto a ospitare il cumulo degli scarti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo familiare e alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio. Per un corretto funzionamento è indispensabile una buona areazione laterale e basale del materiale contenuto.

Metodologia c): Il cumulo aperto è un semplice sistema di compostaggio che consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un basamento leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l'arieggiamento del cumulo anche dal basso. Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1 mt come base e 1 mt come altezza in quanto tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica. Il **cumulo in buca** consiste nel riporre il rifiuto organico in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base, foderando le pareti con bancali in legno oppure utilizzando frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico- sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

4. Con riferimento all'autocompostaggio svolto con le metodologie a) e b) descritte al precedente comma 3, la volumetria minima del contenitore di cui dotarsi è calcolabile come riportato di seguito:
 - 35 lt per ogni persona componente il nucleo familiare;
 - 15 lt per ogni 10 mq di giardino o area verde/orto.
5. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato tra i suddetti, posizionare la struttura di compostaggio su suolo naturale, al fine di garantire il corretto sviluppo di tutto il processo ed evitare l'accumulo di percolato.
6. La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti. Il sito di compostaggio, nel caso di utilizzo di compostiera chiusa (art. 4, comma 3, punti "a" e "b") dovrà essere posizionato ad almeno 3 metri dal confine con l'altrui abitazione e ad almeno 5 metri da porte o finestre delle eventuali abitazioni limitrofe. Nel caso di utilizzo di buca o cumulo nel terreno (art. 4, comma 3, punto c) la distanza minima è di 10 mt dal confine con l'altrui abitazione.
7. Il soggetto compostatore ha l'obbligo di eseguire la pratica dell'autocompostaggio in modo continuativo durante l'anno.
8. Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:
 - deve essere disponibile un'area adeguata a seconda della modalità operativa scelta;
 - il cumulo non deve infastidire i confinanti, ricordando che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
 - il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

Art. 5 - Modalità di trattamento degli scarti compostabili

1. Al fine di un corretto sviluppo del processo di compostaggio, è necessario:
 - miscelare in maniera corretta gli scarti organici da cucina ricchi di carbonio con quelli verdi apportanti azoto, così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno attraverso l'aerazione della struttura di compostaggio e il rivoltamento periodico del materiale inserito;
 - raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);
 - controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost, anche allo scopo del successivo utilizzo a fini agronomici dello stesso.
2. Sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:
 - bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;
 - pane raffermo, gusci d'uova, fondi di caffè e filtri di tè, camomilla e tisane;
 - fazzoletti e salviette di carta, carta non stampata e non spessa;
 - avanzi di cibo in piccole quantità; in particolare avanzi di carne e pesce possono essere inseriti nel limite in cui non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la

presenza di animali e/o cattivi odori;

- piante e fiori appassiti, terra dei vasi esausta, sfalci d'erba, foglie, piccole potature. Le foglie di piante molto resistenti alla degradazione (magnolie, noce, quercia, aghi di pino, lauroceraso, etc..) possono essere inserite solamente in quantità limitate;
- trucioli, segatura e cenere da legna in piccole quantità in cumuli e buche, mentre sono da evitare nelle compostiere di tipo a e b (chiuse, sia commerciali che fai da te).

3. È vietato inserire nella struttura di compostaggio:

- vetro, ceramiche, plastiche, metalli;
- tessuti;
- carta stampata;
- legno verniciato;
- olio di frittura;
- sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente;
- farmaci.

4. È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo.

5. Il compost prodotto dal processo di compostaggio dovrà essere riutilizzato sul sito di produzione.

6. È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione all'autocompostaggio.

Art. 6 - Iter procedurale

1. L'adesione all'autocompostaggio è su base volontaria per gli utenti che abitano in zone in cui sia attivo il servizio di raccolta domiciliare o stradale dei rifiuti organici. Gli utenti che intendano aderirvi, devono presentare istanza all'Unione e/o all'ATA Rifiuti utilizzando il relativo modello allegato al presente Regolamento (Allegati D/1 e D/2) e disponibile sul sito istituzionale dell'Unione e dell'ATA Rifiuti.

2. Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente Regolamento.

3. Nel caso in cui siano disponibili compostiere fornite dall'Unione e/o dall'ATA Rifiuti e/o dal Gestore e/o da altri Enti promotori per le utenze domestiche che ne vogliano fare richiesta, queste saranno concesse, una volta presentata l'istanza da parte del richiedente (Allegato D/1), attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito. In questo caso:

- spetta una sola compostiera per utenza domestica. Eventuali richieste di compostiere aggiuntive per la stessa utenza saranno valutate dall'Unione e/o dall'ATA Rifiuti e/o dal Gestore e/o dagli altri Enti promotori;
- l'affidamento della compostiera in comodato d'uso potrà essere revocato per cause inerenti all'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da un'errata prassi dell'utente, per il venire meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione;
- è vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi dal compostaggio, pena la richiesta di restituzione delle stesse con conseguente immediata revoca della riduzione del tributo TARI ai sensi dell'art. 8 comma 4 del presente Regolamento;

4. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con

obbligo per il richiedente di comunicare all'Unione la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Art. 7 - Albo compostatori

1. Il Comune istituisce con proprio atto l'"Albo dei Compostatori", di seguito "Albo", che contiene l'elenco delle utenze che effettuano la pratica dell'autocompostaggio e che risultano in regola con i controlli effettuati ai sensi del presente Regolamento. In particolare, nell'Albo saranno indicati i dati anagrafici delle utenze accreditate, l'indirizzo presso il quale si svolge l'attività di compostaggio, la metodologia utilizzata per lo svolgimento della pratica (composter in comodato d'uso, proprio composter, metodi alternativi), nonché l'esito delle verifiche effettuate presso l'utenza in questione.
2. L'Albo è suddiviso in tre sezioni:
 - **Sezione A:** utenze accreditate che detengono una compostiera assegnata dall'Unione e/o dall'ATA Rifiuti e/o dal Gestore e/o dagli altri Enti promotori;
 - **Sezione B:** utenze accreditate che svolgono la pratica di autocompostaggio con una compostiera commerciale di proprietà;
 - **Sezione C:** utenze accreditate che svolgono la pratica di autocompostaggio con altre tecniche, quali buca, cumulo, cassa di compostaggio.

Le utenze che effettuavano il compostaggio già prima della redazione dell'Albo Compostatori sono iscritte all'albo, previo accertamento da parte dell'Unione e/o dell'ATA Rifiuti dei requisiti necessari e validazione dell'attività di compostaggio in atto.

3. Il Comune, tramite proprio atto, aggiorna annualmente l'Albo.
4. Il Comune comunica annualmente al Catasto Regionale dei Rifiuti presso ARPAM, attraverso la compilazione dell'applicativo O.R.So., le informazioni contenute nell'Albo relative al numero dei compostatori e alla metodologia di compostaggio utilizzata tra quelle riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente Regolamento al fine del computo dell'autocompostaggio nel calcolo della % di Raccolta Differenziata raggiunta nel Comune.
5. Il dato quantitativo relativo alle utenze cancellate dall'Albo, ai sensi degli art. 10 e 11 del presente Regolamento, non potrà essere utilizzato per il calcolo del Peso del Compostaggio (Pc).
6. Il Comune può trasmettere tale registro agli enti pubblici territorialmente sovraordinati e/o interessati qualora gli stessi ne facciano esplicita e motivata richiesta.

Art. 8 - Riduzione tariffaria

1. Il Comune incentiva la prassi dell'autocompostaggio mediante l'applicazione di una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze accreditate.
2. La riduzione è fissata nella misura stabilita per il Comune di Agugliano dal Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n.18 del 26/06/2015 e per il Comune di Polverigi dal Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n.32 del 31/07/2014.
3. Tale riduzione sarà applicata dall'anno successivo all'iscrizione all'Albo. Con le stesse modalità cessa la riduzione tariffaria in caso di comunicazione di cessazione da parte dell'utente o in caso di rinuncia ai sensi del successivo comma 4.
4. Qualora, a seguito di apposito controllo da parte dei soggetti incaricati dall'Unione, venga constatata la non conformità della pratica o l'impossibilità di effettuazione della verifica, si configurerà, nei confronti dell'utente registrato, la violazione al Regolamento, con conseguente cancellazione dall'Albo e revoca dei relativi benefici.
5. Per ottenere nuovamente la riduzione, qualora l'utente intenda riattivare la pratica di autocompostaggio, sarà necessaria una nuova istanza di adesione che non potrà essere

presentata prima dell'anno solare successivo alla cessazione o alla rinuncia.

Art. 9 - Formazione e informazione

1. Tutte le utenze iscritte alla pratica dell'autocompostaggio dispongono dell'apposito "Manuale per la corretta gestione del compostaggio", disponibile sul sito istituzionale dell'ATA Rifiuti.
2. A completamento delle informazioni già contenute nel "Manuale per la corretta gestione del compostaggio", e con il fine di favorire e promuovere la diffusione della pratica dell'autosmaltimento degli scarti organici, l'Unione e l'ATA organizzano periodicamente attività formative e informative sulla conduzione della pratica dell'autocompostaggio. Tali iniziative prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:
 - modalità di partecipazione all'autocompostaggio;
 - entità dello sconto tariffario;
 - contenuti del presente Regolamento;
 - tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
 - tecniche di compostaggio e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
 - attività di consulenza, monitoraggio e controllo e soggetti incaricati.

Art. 10 - Attività di consulenza, monitoraggio e controllo

1. La competenza alle verifiche e controlli sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale, al personale dell'ufficio ambiente e a eventuali incaricati dall'Amministrazione, anche avvalendosi di operatori dell'ATA Rifiuti.
2. Le utenze iscritte all'Albo sono soggette a controllo annuale obbligatorio, effettuato su un campione minimo del 5% del totale, ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria e dell'inclusione del Peso del Compostaggio (Pc) sul calcolo della percentuale di raccolta differenziata. L'attività di monitoraggio deve essere svolta nell'anno solare per il quale viene effettuato il conteggio del Peso del Compostaggio (Pc).
3. Per le attività di verifica della corretta effettuazione del compostaggio degli scarti organici l'Unione individua uno o più "Operatori incaricati al controllo del compostaggio".
4. Per le attività di supporto informativo, al fine di fornire indicazioni e consigli utili alle utenze accreditate circa il corretto svolgimento dell'autocompostaggio, l'Unione può avvalersi dei suddetti Operatori incaricati al controllo o individuare uno o più soggetti volontari denominati "Consulenti domiciliari del compostaggio".
5. Per il riconoscimento delle suddette qualifiche è obbligatoria la partecipazione a uno specifico corso organizzato dall'Unione e tenuto da consulenza qualificata, che riguardi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:
 - generalità sul processo di compostaggio;
 - vantaggi sull'utilizzo del compost prodotto;
 - tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
 - tecniche di autocompostaggio e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
 - tempi di gestione, temperature di processo, gradi di maturazione in relazione all'uso del compost;
 - eventuali possibili inconvenienti e relative soluzioni;
 - regolamentazione comunale della pratica dell'autocompostaggio.
6. L'Unione può avvalersi dell'ATA Rifiuti per l'organizzazione e la somministrazione dei corsi abilitanti di cui al comma 5.

7. In alternativa, l'Unione può avvalersi di operatori qualificati dell'ATA Rifiuti per effettuare annualmente le attività di controllo, verifica e supporto informativo sul 5% del totale delle utenze che dichiarino di praticare l'autosmaltimento dei propri scarti organici.
8. L'Unione può disporre in qualsiasi momento le verifiche presso le utenze iscritte all'Albo con rilascio di copia dell'apposito modulo di controllo (ALLEGATO D/3) compilato e firmato, a riprova dell'avvenuto controllo e degli esiti dello stesso.
9. L'utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo del personale dell'Unione, o appositamente incaricato, che provvederà alla verifica, anche con possibile riscontro fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione organica. In sede di controllo, l'Operatore incaricato provvede alla compilazione in duplice copia e firma (utente e controllore) dell'apposito modulo di controllo (ALLEGATO D/3), a riprova dell'avvenuto sopralluogo e degli esiti dello stesso.
10. Qualora nel corso del controllo sia riscontrato che l'autocompostaggio non venga realizzato o la conduzione sia effettuata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto o, ancor prima, sia stato negato l'accesso per la verifica, l'Unione può, anche in funzione dell'entità della violazione o difformità:
 - impartire prescrizioni per il ripristino delle condizioni di corretto svolgimento dell'autocompostaggio a mezzo dell'operatore incaricato al monitoraggio e controllo;
 - non riconoscere l'attività in atto come conforme ai requisiti, revocare la riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 8 comma 4 del presente Regolamento e revocare l'iscrizione all'Albo.
11. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale. Nella suddetta nota l'utente sarà informato del tentativo di verifica e invitato a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, sarà sospesa la riduzione tariffaria e l'iscrizione all'albo, fino all'effettuazione della prima verifica utile, che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione del tributo, e comunque non prima dell'anno solare successivo al passaggio dell'operatore addetto alla verifica.

Art. 11 - Cessazione del compostaggio

Nel caso in cui l'utente iscritto non voglia più effettuare il compostaggio o venissero meno le condizioni per praticare l'autosmaltimento degli scarti organici (ad esempio indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio agli uffici competenti dell'Unione e/o dell'ATA Rifiuti, attraverso l'apposito modulo (ALLEGATO D/4) disponibile sul sito istituzionale dell'Unione e dell'ATA Rifiuti.

Art. 12 - Compostaggio nelle zone non servite dalla raccolta domiciliare e/o stradale dei rifiuti organici

Nelle aree in cui non è attiva la raccolta della frazione organica il cittadino è tenuto ad effettuare l'autosmaltimento dei propri scarti organici in conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento, e pertanto è registrato all'Albo senza necessità di avviare la relativa istanza di richiesta. Per l'attività di consulenza, monitoraggio e controllo vige quanto previsto dall'art. 10.

Art. 13 - Compostaggio non domestico

1. Le utenze non domestiche legate ad attività di ristorazione o somministrazione cibi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aziende agrituristiche, ristoranti, trattorie, ecc., subordinatamente all'assimilazione da parte dell'Unione, potranno attivare la pratica dell'autocompostaggio nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui al presente

Regolamento.

2. Alle utenze non domestiche che operano nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e che abbiano avviato la pratica dell'autocompostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose viene obbligatoriamente applicata la riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 37, co. 1) della L. 221/2015.
3. Per le utenze non domestiche assimilate la riduzione tariffaria viene applicata nelle modalità stabilite dall'art. 8 del presente regolamento.
4. È da intendere compostaggio non domestico la eventuale attività di compostaggio, anche ai fini didattici, svolta da istituti scolastici di ogni ordine e grado.
5. È facoltà del Comune applicare la riduzione tariffaria alle utenze non domestiche diverse da quelle di cui al precedente co. 2, al fine di poterle inserire nel conteggio del Pc, come richiesto dalla DGR 124/2017;

Art. 14 - Compostaggio in comunione

1. Fino a un massimo di tre famiglie è possibile praticare il compostaggio in comunione, qualora le loro pertinenze siano contigue, alimentando e gestendo uno stesso cumulo nel rispetto del presente Regolamento.
2. Ciascuna utenza partecipante al compostaggio in comunione di cui al comma precedente è iscritta all'Albo e ha diritto alla conseguente riduzione tariffaria.

Art. 15 – Attività relative agli adempimenti in materia di compostaggio che l'Unione può effettuare tramite l'ATA Rifiuti

1. L'Unione può avvalersi dell'ATA Rifiuti per l'adempimento delle seguenti attività previste dal presente Regolamento:
 - raccolta delle istanze di adesione e/o di cessazione della pratica dell'autocompostaggio e relativa registrazione all'Albo (vedi art. 6, comma 1 e art. 11 comma 1);
 - organizzazione corsi qualificati abilitanti per Operatori incaricati al controllo del compostaggio e Consulenti domiciliari del compostaggio (vedi art. 10, comma 6);
 - monitoraggio e verifica sul 5% delle utenze iscritte all'Albo, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del presente Regolamento, tramite Operatori qualificati appositamente incaricati (vedi art. 10, comma 7) e successiva registrazione dell'esito delle suddette verifiche nell'Albo;
 - promozione e diffusione della pratica dell'autosmaltimento degli scarti organici, anche attraverso l'organizzazione periodica di attività formative e informative.
2. Per la richiesta di svolgimento delle attività di cui al presente articolo all'ATA Rifiuti, l'Unione trasmette comunicazione tramite il modulo appositamente predisposto (ALLEGATO D/5).

Art. 16 – Documentazione

l'Unione conserva ogni documentazione di riferimento relativa alla gestione tecnico-amministrativa dell'attività dell'autocompostaggio.

Art. 17 – Funzionario responsabile

Al Funzionario responsabile del V° Settore Patrimonio–Manutenzione sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e di gestione. La responsabilità e i termini dei procedimenti amministrativi previsti nel presente regolamento sono disciplinati dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 18 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che la approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Unione.

Art. 19 – Modifiche al presente Regolamento

L'Unione si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente Regolamento in base a sopraggiunte variazioni e/o necessità e/o normative.

Allegati

- ALLEGATO D/1: "RICHIESTA DI ADESIONE ALL'AUTOCOMPOSTAGGIO PER UTENZE DOMESTICHE, RELATIVA RIDUZIONE TARI E/O EVENTUALE ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA"
- ALLEGATO D/2: "RICHIESTA DI ADESIONE ALL'AUTOCOMPOSTAGGIO PER UTENZE NON DOMESTICHE, RELATIVA RIDUZIONE TARI E/O EVENTUALE ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA"
- ALLEGATO D/3: "CHECK LIST PER VISITA ISPETTIVA"
- ALLEGATO D/4: "AUTODICHIARAZIONE RINUNCIA PRATICA AUTOCOMPOSTAGGIO PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE"
- ALLEGATO D/5: "RICHIESTA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO"

RICHIESTA DI ADESIONE ALL'AUTOCOMPOSTAGGIO PER UTENZE DOMESTICHE, RELATIVA RIDUZIONE TARI E/O EVENTUALE ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445)

La dichiarazione sostitutiva qui contenuta viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa). Chi sottoscrive la presente è consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in casi di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Inoltre, si dichiara di essere a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); di rendere i dati di seguito riportati sotto la propria responsabilità.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (__) il _____ residente a _____ (__)
alla via _____ n.____, codice fiscale _____,
telefono _____ , indirizzo mail _____,
in qualità di intestatario TARI/TARIFFA relativamente all'utenza sita nel Comune di _____
_____ alla via _____

DICHIARA

- di aver preso visione del Regolamento Comunale per la gestione dell'autocompostaggio e di accettare le disposizioni ivi contenute;
- di disporre presso la suddetta utenza di un'area verde (giardino/orto/terreno):
 - di almeno mq 15 con caratteristiche tali da consentire la pratica del compostaggio con compostiera chiusa;
 - oppure*
 - di almeno mq 400 con caratteristiche tali da consentire la pratica del compostaggio tramite cumulo aperto (buca, concimaia o letamaio);
- di adottare tutti i provvedimenti utili a evitare di arrecare disagi al vicinato e tali da consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio e il successivo utilizzo del compost prodotto;
- di accedere in maniera costante, abitudinaria, continuativa e non occasionale al luogo in cui viene effettuata la pratica del compostaggio domestico;
- di riutilizzare il compost prodotto sul sito di produzione;
- di consentire la piena accessibilità al luogo in cui è effettuata la pratica dell'autocompostaggio ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo;
- di consentire, al fine di ottenere il beneficio previsto sulla TARI/TARIFFA rifiuti, lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli da parte del personale del Comune e/o dell'ATA Rifiuti o di loro delegati, volti ad accertare che l'autocompostaggio sia realizzato in modo corretto e continuativo;
- di avere preso visione della "Guida al compostaggio domestico" disponibile sul sito istituzionale dell'ATA Rifiuti all'indirizzo www.atarifiuti.an.it;
- di essere a conoscenza del fatto che la presente adesione prevede l'iscrizione al registro dei compostatori, come da art. 7 del Regolamento;

E PERTANTO DICHIARA

- Di NON praticare attualmente attività di compostaggio e pertanto **CHIEDE**:
- di essere dotato di un composter in comodato d'uso

oppure

- Di PRATICARE attività di compostaggio tramite:
- proprio composter (compostiera chiusa)
 - cassa di compostaggio, composter "fai da te" (compostiera chiusa)
 - buca, concimaia o letamaio (cumulo aperto)

E PERTANTO CHIEDE

di poter usufruire, con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, della riduzione della TARI

ALLEGATO: Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma

Con la sottoscrizione della presente acconsento, inoltre, il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma

RICHIESTA DI ADESIONE ALL'AUTOCOMPOSTAGGIO PER UTENZE NON DOMESTICHE, RELATIVA RIDUZIONE TARI E/O EVENTUALE ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445)

La dichiarazione sostitutiva qui contenuta viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa). Chi sottoscrive la presente è consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in casi di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Inoltre, si dichiara di essere a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); di rendere i dati di seguito riportati sotto la propria responsabilità.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (__) il _____ residente a _____ (__)

alla via _____ n.____, codice fiscale _____,

telefono _____, indirizzo mail _____,

in qualità di Rappresentante Legale della Ditta o Ente _____

con sede legale sita in _____ Via _____ n. _____

partita IVA e/o codice fiscale _____

(Indicare sede operativa qualora in essa sia effettuato l'autocompostaggio)

e sede operativa sita in _____ Via _____ n. _____

Tel. _____ Fax _____

DICHIARA

- di aver preso visione del Regolamento Comunale per la gestione dell'autocompostaggio e di accettare le disposizioni ivi contenute;
- di disporre presso la suddetta utenza di un'area verde (giardino/orto/terreno):
 - di almeno mq 15 con caratteristiche tali da consentire la pratica del compostaggio con compostiera chiusa;
 - oppure*
 - di almeno mq 400 con caratteristiche tali da consentire la pratica del compostaggio tramite cumulo aperto (buca, concimaia o letamaio);
- di adottare tutti i provvedimenti utili a evitare di arrecare disagi al vicinato e tali da consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio e il successivo utilizzo del compost prodotto;
- di accedere in maniera costante, abitudinaria, continuativa e non occasionale al luogo in cui viene effettuata la pratica dell'autocompostaggio;
- di riutilizzare il compost prodotto sul sito di produzione;
- di consentire la piena accessibilità al luogo in cui è effettuata la pratica dell'autocompostaggio ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo;
- di consentire, al fine di ottenere il beneficio previsto sulla TARI/TARIFFA rifiuti, lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli da parte del personale del Comune e/o dell'ATA Rifiuti o di loro delegati, volti ad accertare che l'autocompostaggio sia realizzato in modo corretto e continuativo;

- di avere preso visione della “Guida al compostaggio domestico” disponibile sul sito istituzionale dell’ATA Rifiuti all’indirizzo www.atarifiuti.an.it;
- di essere a conoscenza del fatto che la presente adesione prevede l’iscrizione al registro dei compostatori, come da art. 7 del Regolamento;

E PERTANTO DICHIARA

- Di NON praticare attualmente attività di compostaggio e **pertanto CHIEDE:**
 - di essere dotato di un composter in comodato d’uso

oppure

- Di PRATICARE attività di compostaggio tramite:
 - proprio composter (compostiera chiusa)
 - cassa di compostaggio, composter “fai da te” (compostiera chiusa)
 - buca, concimaia o letamaio (cumulo aperto)

E PERTANTO CHIEDE

di poter usufruire, con decorrenza dall’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza, della riduzione della TARI

ALLEGATO: Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma

Con la sottoscrizione della presente acconsento, inoltre, il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma

PROGETTO COMPOSTAGGIO - CHECK LIST PER VISITA ISPETTIVA

Nome e Cognome del Tecnico

Data controllo /..... /.....

Nome e Cognome Utente Iscritto

Indirizzo e recapito telefonico.....

Sezione Albo Compostatori.....

Data inizio pratica compostaggio.....

Volumetria compostiera (o per gli altri metodi di compostaggio) in litri

ESITO DEL CONTROLLO

CONFORME

NON CONFORME

È presente un giardino e/o orto? SI NO

Il composter è posizionato in un luogo riparato e/o ombreggiato? SI NO

Si sentono odori sgradevoli? SI NO

Sono presenti animali e/o insetti in prossimità del contenitore? SI NO

È presente del liquame all'esterno del composter? SI NO

Il materiale all'interno è eterogeneo? SI NO

È presente all'interno del materiale non adatto al compostaggio (carta stampata, ossa, materiali sintetici)? SI NO

Il terriccio formatosi risulta di colore scuro? SI NO

Il terriccio formatosi risulta maleodorante? SI NO

Il composter viene utilizzato in modo corretto? SI NO

Il composter emana calore? SI NO

Osservazioni

.....

.....

Firma Tecnico

Firma per accettazione

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA PRATICA DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445)

La dichiarazione sostitutiva qui contenuta viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa). Chi sottoscrive la presente è consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in casi di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Inoltre, si dichiara di essere a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); di rendere i dati di seguito riportati sotto la propria responsabilità.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (__) il _____ residente a _____ (__)
alla via _____ n. _____, codice fiscale _____,
telefono _____ ,

In qualità di:

Intestatario TARI utenza domestica

oppure

Legale Rappresentante dell'utenza non domestica _____

DICHIARA

di sospendere la pratica dell'autocompostaggio attivata in data _____ effettuata tramite proprio composter/cassa/buca/letamaio, etc.. nel Comune di _____ (__) alla via/località _____ n. _____ e di rinunciare di conseguenza a tutte le agevolazioni fiscali derivanti dall'iscrizione all'Albo compostatori.

ALLEGATO: Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma

Con la sottoscrizione della presente acconsento, inoltre, il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma

RICHIESTA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO

Con la presente, il sottoscritto _____ in qualità di Presidente dell'Unione Terra dei Castelli, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 15 del "Regolamento per la gestione dell'autocompostaggio".

CHIEDE

all'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 - Ancona lo svolgimento, per conto del Comune, delle seguenti attività:

- raccolta delle istanze di adesione e/o di cessazione della pratica del compostaggio domestico e relativa registrazione all'Albo (vedi art. 6, comma 1 e art. 11 comma 1);
 - attività di consulenza per il monitoraggio e la verifica sul 5% delle utenze iscritte all'Albo, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del presente Regolamento, attraverso:
 - organizzazione corsi qualificati abilitanti per Operatori incaricati dal Comune al controllo dell'autocompostaggio e per personale volontario con qualifica di Consulente domiciliare dell'autocompostaggio (vedi art. 10, comma 6);
- oppure*
- attuazione del monitoraggio e del controllo tramite Operatori incaricati dall'ATA Rifiuti al controllo dell'autocompostaggio (vedi art. 10, comma 7);
 - promozione e diffusione della pratica dell'autosmaltimento degli scarti organici, anche attraverso l'organizzazione periodica di attività formative e informative (vedi art. 9, comma 2).

La presente richiesta ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende rinnovata automaticamente dopo il primo anno, salvo disdetta.

Luogo e data

Il Sindaco
